

**CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO CIG 98399664D2
DERIVATO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE, ANCHE DI PRONTO INTERVENTO, DA ESEGUIRE IN IMMOBILI IN
GESTIONE AD AGECE NEL COMUNE DI VERONA, DAL 2022 AL 2026 - OPERE
CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
LOTTO 1: UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA
NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4, SEDI AZIENDALI ED EDILIZIA MONUMENTALE –
CIG ACCORDO QUADRO 930598341C**

Tra

A.G.E.C. di seguito denominata STAZIONE APPALTANTE, (Cod.Fisc. 80028240234 - P.IVA 02769110236) nella persona del Dirigente Area Gestione del Patrimonio, Avv. Massimiliano Brugnoli

e

la ditta **LASA F.LLI NATA SRL**, di seguito denominata APPALTATORE / AGGIUDICATARIO, con sede legale in VIA VALLETTA, 1/B 30010 CANTARANA (VE), Codice fiscale 00775240278 legalmente rappresentata dal sig. Antonio Boscolo Nata;

Premesso che:

- in data 06/10/2022 veniva sottoscritto tra le parti l'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione, anche di pronto intervento, da eseguire in immobili in gestione ad AGECE nel Comune di Verona, dal 2022 al 2026 - opere Categoria OG1 - edifici civili e industriali - Lotto 1: unità immobiliari a destinazione prevalentemente abitativa nelle circoscrizioni 1-2-3-4, sedi aziendali ed edilizia monumentale - CIG 930598341C, con relativi documenti allegati, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato anche in assenza della sua materiale allegazione;
- AGECE con determina n. 59/2023 del 23/05/2023, autorizzava la stipula del presente contratto di appalto specifico;
- AGECE procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 come da nota prot. N. 11817 del 23/05/2023;
- nulla è pervenuto in merito alla verifica inviata all'Agenzia delle Entrate in data 10/03/2023;
- pertanto ai sensi dell'art. 17/bis L.241/1990 si procede alla stipula del presente appalto specifico sotto condizione risolutiva;

Tanto premesso, le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse – sia del presente contratto d'appalto specifico che dell'Accordo Quadro - ne fanno parte integrante, stipulano il presente contratto di appalto specifico che sarà dunque disciplinato dalle disposizioni contrattuali relative alle condizioni, modalità di affidamento ed esecuzione contenute nell'Accordo Quadro sopracitato,

nonché dalle condizioni di seguito descritte.

1. Durata

Il contratto avrà durata pari 24 mesi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale. Si richiama l'art. 1 comma 3 dell'Accordo Quadro.

2. Termini di esecuzione

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro i termini indicati e secondo le modalità contenute nell'ordine d'intervento inviato dall'ufficio Direzione dei Lavori, secondo quanto disciplinato dall'art. 1.3 del CSA. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore lavori o da proroghe concesse, sono applicabili le penali di cui all'art. 17 dell'Accordo Quadro.

3. Corrispettivo del contratto

L'importo complessivo del presente contratto di appalto specifico è pari ad € 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila,00) oltre IVA, di cui costi della sicurezza pari a € 20.000,00 (ventimila,00).

Il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (Accordo Quadro) è pari a 21,897% (ventunovirgolaottocentonovantasettepercento) e verrà applicato alle voci dei prezziari posti a base di gara.

I lavori saranno contabilizzati a misura con le modalità di cui agli artt. 2.2 e seguenti del CSA, nonché secondo quanto disciplinato dall'art. 16 dell'Accordo Quadro.

4. Pagamenti e anticipazione

I pagamenti verranno effettuati per stati di avanzamento lavori mediante emissione di certificato di pagamento mensile, con le modalità e i termini di cui all'art. 18 dell'Accordo Quadro, mediante rate di acconto, al netto del ribasso offerto per il singolo appalto specifico al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento lavori.

L'Appaltatore dichiara di optare per il pagamento con bonifico bancario a 30 gg data fattura e dovrà allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto precedentemente dal R.U.P.

È dovuta all'Appaltatore una somma a titolo di anticipazione, secondo quanto disciplinato dall'art. 4 dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento all'Appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e dunque sul conto corrente indicato dall'Appaltatore.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto o parti di esso. È altresì vietata la cessione del credito, fatta salva l'eventuale autorizzazione della Stazione Appaltante.

5. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Prezzario Lavori Pubblici – Regione Veneto anno 2022 e da tutti gli altri allegati al contratto, nonché dalla propria offerta economica, parti integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati.

6. Varianti

La Stazione Appaltante, dato il particolare carattere dei lavori oggetto d'appalto, ha la facoltà di introdurre, in aumento o diminuzione, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune nella misura di 1/5, in ragione dei lavori, da effettuarsi senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Si applicherà quanto disposto dall'art. 15 dell'Accordo Quadro.

7. Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta per la conclusione dell'Accordo Quadro che intende subappaltare parte del contratto a terzi, come segue: "parti di opere rientranti nella categoria prevalente OG1 – lavori di tipo edile – nei limiti stabiliti dalla normativa vigente". (All. 11 all'Accordo Quadro-DGUE parte II, lett.D)

8. Risoluzione – recesso – clausola risolutiva espressa

Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto le disposizioni di cui all'art. 21 dell'Accordo Quadro. La risoluzione e/o il recesso dal presente appalto specifico comporta la risoluzione e/o recesso anche dall'Accordo Quadro a cui si riferisce.

Come indicato nelle premesse del presente appalto specifico, nell'ambito della verifica dei requisiti, per LASA F.LLI NATA SRL nulla è pervenuto in merito alla richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate. Pertanto qualora da detto esito emergessero nei confronti dell'Impresa e/o dei soggetti interessati cause ostative alla prosecuzione del rapporto, il presente appalto specifico ed il relativo Accordo Quadro, potranno essere risolti immediatamente mediante semplice comunicazione scritta.

9. Controversie e foro competente

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto viene stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

10. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio all'Accordo Quadro, nonché a tutte le disposizioni generali in materia di lavori pubblici.

11. Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che:

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio;
- responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento;

tutti domiciliati presso AGECE con sede in Via E. Noris n. 1, Verona.

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'Ing. Pietro Padovani, Coordinatore Tecnico Area Gestione del Patrimonio, domiciliato presso la sede legale della Stazione Appaltante ovvero AGECE.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per AGECE – Il Dirigente Area Gestione Patrimonio - Avv. Massimiliano Brugnoli

Per LASA F.LLI NATA SRL – Il Rappresentante Legale – Antonio Nata Boscolo